

AVVISO N. 3 - RETTIFICA

Con riferimento all'AVVISO N. 2, in merito alla garanzia assicurativa aggiuntiva relativa a **“Difetto di Sorveglianza, ovvero omesso Pronto Intervento e/o Manutenzione”** di cui all'Art. 16 del Disciplinare di gara ed all'Art. 29 comma 2 del Capitolato Speciale d'Appalto, visto che essa non costituisce requisito di partecipazione alla procedura di gara di cui trattasi, la Stazione Appaltante, al fine di garantire la massima partecipazione alla gara, rinuncia alla richiesta della menzionata garanzia aggiuntiva in sede di stipula del contratto.

Pertanto, si intende annullato l'ALLEGATO 4 del Capitolato Speciale di Appalto e si rettificano l'Art. 16 del Disciplinare di gara, nella parte POLIZZE ASSICURATIVE e l' Art. 29 del Capitolato Speciale d'Appalto, come di seguito indicato.

Restano ferme tutte le altre disposizioni previste dal Disciplinare di gara e dal Capitolato Speciale di Appalto, pubblicati sul sito istituzionale di Ateneo.

DISCIPLINARE DI GARA

Art. 16) ADEMPIMENTI NECESSARI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

Omissis ...

“POLIZZA ASSICURATIVA – E' onere dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 129 comma 1 del D. Lgs.vo n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 125 del D.P.R. n. 207/2010, stipulare, una **polizza di assicurazione che copra i danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi**. Detta polizza dovrà essere redatta come previsto all'art. 29 del Capitolato Speciale di Appalto ed avere un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 (unmilione/00) per danni di esecuzione ed € 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/00) per responsabilità civile verso terzi. La polizza RCT deve coprire tutti i danni derivanti dall'esercizio dell'attività d'impresa come riportato nel Certificato della CC.II.AA., ovvero tutti i rischi relativi al titolo dell'appalto, inclusi i rischi da traffico per cantieri stradali, sia di giorno che di notte, e da avverse condizioni metereologiche.

Detta polizza dovrà essere trasmessa all'Università prima della stipula del contratto.

In caso di **raggruppamento temporaneo di concorrenti** ai sensi dell'art. 37, comma 1, del D. Lgs.vo n. 163/2006 e s.m.i., le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative sono costituite, su mandato irrevocabile, dalla mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso in cui il raggruppamento sia di tipo orizzontale, e con responsabilità “pro-quota” nel caso in cui il raggruppamento sia di tipo verticale, così come previsto dall'art. 37 comma 5 del citato decreto legislativo. Nel caso di cui all'art. 37 comma 6 del medesimo decreto legislativo, la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità pro-quota”.

Omissis ...

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

“Art. 29) – POLIZZA ASSICURATIVA

POLIZZA PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI.

È onere dell'appaltatore, da ritenersi anch'esso compensato nel corrispettivo dell'appalto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 125 del Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, l'accensione, presso compagnie di gradimento dell'appaltante, di specifica polizza di assicurazione che copra la Stazione Appaltante sia dai danni derivanti dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, sia contro la responsabilità civile per danni causati a terzi in relazione allo svolgimento delle attività dei lavori e servizi di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto. La polizza in oggetto sarà redatta in conformità dello SCHEMA TIPO 2.3 del Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n° 123.

Danni di esecuzione Il massimale di copertura non potrà essere inferiore ad € 1.000.000,00 (euro unmilione/00).

Responsabilità civile verso terzi Il massimale di copertura non potrà essere inferiore ad € 3.500.000,00 (euro tremilionicinquecentomila/00). La polizza RCT deve coprire tutti i danni derivanti dall'esercizio dell'attività d'impresa come riportato nel Certificato della CC.II.AA., ovvero tutti i rischi relativi al titolo dell'appalto, inclusi i rischi da traffico per cantieri stradali, sia di giorno che di notte, e da avverse condizioni metereologiche.

La polizza deve avere le seguenti caratteristiche:

- Il massimale minimo per ogni persona eventualmente deceduta o che abbia subito lesioni personali, dovrà essere non inferiore ad €3.500.000,00 (euro tremilionicinquecentomila/00);
- Il massimale minimo per eventuali danni a cose, anche se appartenenti a più persone, dovrà essere non inferiore ad € 1.000.000,00 (euro unmilione/00).

La polizza assicurativa sottoscritta dall'Impresa Appaltatrice in ALLEGATO 3 costituisce parte integrante del presente contratto.

E' fatto obbligo all'Impresa Appaltatrice dell'intervento nel giudizio nei confronti dell'Ateneo per la manleva ed altresì l'obbligo all'adesione alla procedura conciliativa. In caso di A.T.I. la responsabilità si intende in solido tra mandataria e mandante/i.


È facoltà dell'Amministrazione di ordinare all'Impresa di riparare i danni arrecati oppure di procedere alla riparazione direttamente o a mezzo d'altra Impresa. In questi casi l'importo corrispondente alla spesa sostenuta aumentata del 10% (dieci per cento), sarà detratto nei certificati di pagamento.

L'Impresa Appaltatrice, ove non provveda la Compagnia di Assicurazione, si obbliga a garantire e rilevare l'Amministrazione universitaria da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza (mancata manutenzione, sorveglianza o pronto intervento) o

colpa dell'adempimento dei medesimi o, comunque, in dipendenza o in conseguenza diretta o indiretta dell'appalto."

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Ernesto Nicolai)



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Arch. Antonella Rosatelli)

